

Pubblicato il 27/10/2020

N.06690 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 07498/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7498 del 2020, proposto da

Giulia Vassallo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del bando DDG n. 1177 del 24 luglio 2020, art. 7, nella parte in cui dispone che “In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina

generale;

- già titolari di un contratto di formazione medica;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate”.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al concorso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario confermare la misura cautelare già disposta ai sensi dell'art. 56 c.p.a. in ragione dei profili di danno prospettati;

Considerato che, impregiudicata ogni decisione in rito e in merito, si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, si autorizza parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso “per pubblici proclami”, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-MIUR, in sintesi, del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati, che dovrà essere eseguita nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con ulteriore termine perentorio di giorni dieci per il deposito in giudizio delle relative risultanze.

Ritenuto di dover fissare la prossima camera di consiglio in data 2.12.2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 2 dicembre 2020, ore di regolamento.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO